

## COMMENTARIO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

*di Andrea Vincenti*

### Sommario

|  |    |
|--|----|
| Premessa .....   | 2  |
| Le finalità dello statuto e i diritti-doveri dello studente .....            | 3  |
| I diritti previsti dall'art. 2 dello statuto .....                           | 3  |
| I doveri sanciti dall'art. 3 dello statuto .....                             | 4  |
| I principi che informano la responsabilità disciplinare degli studenti ..... | 4  |
| Il principio della libera espressione del pensiero .....                     | 6  |
| Il principio dell'autonomia del potere disciplinare.....                     | 6  |
| Il principio di pubblicità del regolamento di disciplina .....               | 7  |
| Il principio della personalità della responsabilità disciplinare.....        | 7  |
| Il principio del contraddittorio nel procedimento disciplinare .....         | 8  |
| La finalità educativa della sanzione disciplinare .....                      | 9  |
| Il principio della proporzionalità e temporaneità della sanzione.....        | 10 |
| La misura dell'allontanamento temporaneo dall'istituto scolastico .....      | 11 |
| Le forme di tutela .....   | 12 |

## Premessa

Il d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, denominato "*Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*" (di seguito, per brevità "statuto"), consente alle singole istituzioni scolastiche autonome di regolamentare, in via partecipata, il proprio ambito operativo, in ragione delle specifiche esigenze e sulla base dei principi ivi indicati.

Trattasi, in sostanza, di un atto normativo regolamentare, che si colloca nel processo di autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, qualificandone il significato secondo una logica ispirata a criteri di crescita culturale ed educativa dei discenti e di una loro conseguente responsabilizzazione, tanto verso la comunità scolastica, quanto, più in generale, rispetto alla collettività. L'una e l'altra sono, infatti, gli ambiti in cui gli studenti stessi sono chiamati a interagire.

Sulla base di tale prospettiva, lo statuto individua, in via unitaria, non solo il complesso dei diritti degli studenti, ma anche i relativi doveri, la cui inosservanza determina l'irrogazione di una sanzione, all'esito di un procedimento disciplinare, autonomamente regolamentato da ciascuna istituzione scolastica, nel rispetto delle linee guida contenute nello statuto.

Sulla base di tali premesse, si possono esaminare le garanzie che assistono il procedimento disciplinare, non prima, però, di aver illustrato, succintamente, il nucleo delle posizioni soggettive attive e passive riconosciute ai discenti dallo statuto.

## Le finalità dello statuto e i diritti-doveri dello studente

La valenza sociale dello statuto è principalmente racchiusa nell'art. 1, che, rubricato *"vita della comunità scolastica"*, esprime i valori che contraddistinguono l'ambiente della scuola e le finalità perseguite.

In tale disposizione si afferma che la scuola è un luogo di crescita sociale e culturale della persona, volto a garantire, mediante una partecipata attività di formazione e di educazione, e nel rispetto della diversità dei ruoli dei protagonisti, *"la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio"*. Il tutto, *"in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano"*.

Tali obiettivi ruotano attorno a un duplice ordine di rapporti:

- 1) quello tra la scuola e la comunità sociale, nell'ambito della quale, peraltro, la scuola si inserisce;
- 2) quello tra insegnante e studente.

Quest'ultimo rapporto è centrato sulla valorizzazione della personalità dei giovani, che, attraverso la libertà di espressione del pensiero di coscienza e di religione, e *"nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale"*, vedono accrescere il loro senso di responsabilità rispetto a tutto ciò che li circonda.

Tale responsabilizzazione si fonda, a sua volta, sul riconoscimento di posizioni giuridiche attive e passive indicate, rispettivamente, negli artt. 2 e 3 dello statuto.

### I diritti previsti dall'art. 2 dello statuto

Dal punto di vista attivo, l'art. 2 dello statuto menziona le seguenti tipologie di diritti:

- ☞ diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata e dialetticamente aperta alla pluralità di idee;
- ☞ diritto alla riservatezza;
- ☞ diritto all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- ☞ diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- ☞ diritto a una valutazione trasparente e tempestiva;
- ☞ diritto di consultazione per ogni decisione che influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola;
- ☞ diritto alla libertà di apprendimento;
- ☞ diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola;
- ☞ diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono gli studenti stranieri;
- ☞ diritto a un ambiente favorevole che assicuri, sia la crescita integrale della persona, sia un servizio educativo-didattico di qualità;
- ☞ diritto a offerte formative aggiuntive e integrative;
- ☞ diritto a iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;

- ☞ diritto alla salubrità e la sicurezza degli ambienti;
- ☞ diritto a un'adeguata strumentazione tecnologica;
- ☞ diritto di fruire servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- ☞ diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto;
- ☞ diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore;
- ☞ diritto degli studenti, singoli e associati, a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

### **I doveri sanciti dall'art. 3 dello statuto**

Le ampie garanzie riconosciute dall'art. 2 agli studenti non potevano non essere accompagnate, nella prospettiva di una loro responsabilizzazione, dalla previsione, sul piano passivo, di relativi doveri e precisamente:

- ☞ dovere di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- ☞ dovere di rispettare il capo d'istituto, i docenti, il personale tutto della scuola, nonché i compagni;
- ☞ più in generale, il dovere di mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello statuto;
- ☞ dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
- ☞ dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
- ☞ dovere di comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- ☞ dovere di garantire la cura e accoglienza dell'ambiente scolastico;

### **I principi che informano la responsabilità disciplinare degli studenti**

Lo statuto, dopo aver individuato, in via generale, i doveri degli studenti, non specifica i modelli comportamentali, la cui violazione può essere qualificata in termini di "illecito disciplinare", ma rimanda tale compito all'autonomia organizzativa di ciascuna istituzione.

In particolare, il I comma dell'art. 4 stabilisce che ogni istituzione scolastica è tenuta ad adottare **regolamenti volti a individuare "[...] i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola [...]"**.

Occorre premettere che il fondamento del potere disciplinare si rinviene nello *ius corrigendi* che la legge assegna alla scuola e al personale scolastico, per assicurare il rispetto delle regole (poste alla base delle comunità della scuola), e, quindi, per assicurare le finalità che la scuola è chiamata a perseguire.

Ciò precisato, può rilevarsi che l'illecito disciplinare, in ambito scolastico, possiede i

connotati della **tipicità** e della **frammentarietà**.

Quanto al requisito della **tipicità**, esso si sostanzia nella necessità, da parte dell'istituzione scolastica, di indicare **con sufficiente precisione le tipologie di comportamenti che configurano inosservanza ai doveri di cui all'art. 3 dello statuto**. Non è richiesta, invero, un'analitica predeterminazione delle infrazioni e delle corrispondenti sanzioni (per cui *infra*), ma è sufficiente **una nozione schematica ma non generica delle varie possibili condotte considerate rilevanti in sede disciplinare**.

Al requisito della tipicità fa da *pendant* quello della **frammentarietà**: non può ritenersi di per sé sufficiente a realizzare un'infrazione disciplinare ogni comportamento che non sia perfettamente in linea con i doveri di cui all'art. 3. Occorre, a tal fine, che ciascuna istituzione scolastica individui le specifiche modalità comportamentali che **denotano un indice di inadeguatezza, che altera, significativamente, l'equilibrio dei rapporti** (per cui sopra) **posti alla base degli obiettivi dello statuto**.

Il carattere frammentario dell'illecito disciplinare si raccorda, altresì, con la funzione rieducativa riconosciuta dallo statuto alla sanzione (per cui *infra*), considerato che quest'ultima deve essere orientata a consentire all'alunno di riacquisire, non già valori astratti e indeterminati, ma, più precisamente, quelli da lui trasgrediti.

La prospettiva che valorizza la concretezza nei rapporti tra *habitat* scolastico ed esigenze degli alunni e che giustifica la selezione degli illeciti disciplinari, mediante atto organizzativo interno, giustifica, altresì, la regolamentazione, **sempre con il medesimo atto**, sia delle sanzioni relative, sia degli organi competenti, sia del procedimento di accertamento dell'illecito.

La circostanza che l'insieme dei requisiti sopra descritti debba essere stabilito da ciascuna istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia funzionale, con provvedimento interno di organizzazione, non comporta libertà di scelta, ma, più correttamente, **discrezionalità di valutazione**, in relazione, tanto agli indici comportamentali di cui all'art. 3, quanto ai principi guida indicati, all'uopo, dallo statuto.

Fermo il postulato che non può essere censurata la libera espressione delle opinioni, purché, ai sensi dell'art. 4 comma IV, "*correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità*", la discrezionalità dell'amministrazione scolastica può essere esercitata seguendo le prescrizioni relative a:

- ☞ autonomia del potere disciplinare (art. 4 comma III seconda alinea);
- ☞ principio di pubblicità del regolamento di disciplina (art. 6 comma II);
- ☞ carattere personale della responsabilità disciplinare (art. 4 comma III);
- ☞ garanzia del contraddittorio, che assiste la fase di accertamento dell'illecito (art. 4 comma III);
- ☞ finalità educativa della sanzione disciplinare (art. 4 comma II);
- ☞ proporzionalità e temporaneità della sanzione; (art. 4 comma V);
- ☞ carattere di *extrema ratio* riconosciuta provvedimento di allontanamento temporaneo dello studente dall'Istituto scolastico (art. 4 comma VII);
- ☞ garanzia delle impugnazioni rispetto alla sanzione inflitta (art. 5).

Giova, infine, precisare che l'art. 6 comma I stabilisce che "***i regolamenti delle scuole***

[...] *previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o **modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media***".

## **Il principio della libera espressione del pensiero**

Nell'esaminare ciascuno dei criteri esposti nel precedente paragrafo, deve darsi la precedenza al principio della libera espressione delle opinioni, che informa, sostanzialmente, l'intero corpo dello statuto, e, più in generale, costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico - liberale.

Premesso che il livello di democraticità di un sistema è direttamente proporzionale al grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene in esso riconosciuta, e in concreto attuata, lo statuto, **sganciando il potere disciplinare dall'esercizio, diretto o indiretto, di tale libertà, ha inteso assicurare, a quest'ultima, la sua più ampia realizzazione.**

In merito, tuttavia, si impone un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, occorre precisare che la realizzazione di tale libertà non è fine a se stessa ma, piuttosto, in ottica funzionale a determinati obiettivi, e, precisamente (per qual che riguarda il caso di specie), di quelli enunciati nell'art. 1 dello statuto. In tale prospettiva, si assicura l'elevazione della qualità dei rapporti che contraddistinguono la comunità scolastica, accrescendo, per l'effetto, non solo la professionalità dell'insegnamento, ma anche la personalità degli studenti, la loro capacità di critica, e, quindi, il loro senso di responsabilità.

In secondo luogo, vale la considerazione che l'esercizio di tale libertà non assume confini illimitati dovendo, invero, spiegarsi secondo modalità **corrette e in ogni caso non lesive dell'altrui personalità**. I mezzi mediante i quali è possibile e lecito manifestare il proprio pensiero, specie in ambito scolastico, sono la parola, lo scritto, anche il mezzo stampa (il c.d. giornalino di istituto), senza escludere forme di spettacolo teatrale. Ciò che importa, è che l'impiego di tali mezzi avvenga in maniera conforme (e in ogni caso rispettosa) dell'altrui personalità. Requisiti, questi ultimi, da valutarsi in maniera congrua, **in relazione al contesto scolastico, e, prima ancora, quello sociale di riferimento.**

## **Il principio dell'autonomia del potere disciplinare**

L'art. 4 comma IV seconda alinea dello statuto, nello stabilire che "*[...] nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto*", sancisce il principio dell'**autonomia del potere disciplinare rispetto alla sfera di valutazione formativa dell'allievo.**

In forza di tale principio sono stati creati due ambiti di valutazione del discente: l'uno, attinente la sfera comportamentale, l'altro, invece, concernente l'aspetto formativo, nella sua dimensione didattico-professionale.

Per effetto di tale scissione, solo le questioni relative al primo profilo, e cioè quelle riguardanti l'aspetto comportamentale, possono giustificare l'esercizio del potere disciplinare, i cui effetti, pertanto, sono destinati a esaurire la loro portata esclusivamente in tale ambito, senza incidenza alcuna nella valutazione di profitto.

## Il principio di pubblicità del regolamento di disciplina

L'art. 6 al comma II stabilisce che il regolamento predisposto da ciascuna istituzione in materia disciplinare deve essere consegnato in copia "agli studenti all'atto dell'iscrizione".

Lo statuto, in sostanza, prescriva la **pubblicità** del regolamento organizzativo, che di fatto assume i connotati di un c.d. "codice di disciplina". Tale pubblicità, che sottende garanzia di certezza nei rapporti, è volta a consentire la piena conoscenza preventiva delle possibili condotte illecite, e delle relative sanzioni irrogabili, a tutti i protagonisti della comunità scolastica.

## Il principio della personalità della responsabilità disciplinare

Il carattere personale della responsabilità disciplinare è riconosciuto espressamente, con affermazione di adamantina chiarezza, all'art. 4 comma III dello statuto.

L'enunciato postula il riconoscimento, in materia, del principio di colpevolezza. Tale principio va interpretato non soltanto nel significato minimo di "divieto di responsabilità per fatto altrui", ma nel senso più pregnante di **responsabilità per fatto proprio colpevole**, fondata, cioè, sui coefficienti soggettivi del **dolo o della colpa**.

Sotto tale aspetto, assumere il dolo o, quantomeno, la colpa come presupposto della responsabilità disciplinare equivale a circoscrivere l'irrogazione della relativa sanzione **nei limiti di ciò che è prevedibile ed evitabile da parte dello studente**.

La *ratio* della personalità della responsabilità disciplinare risiede nell'esigenza di garantire che l'alunno sia chiamato a rispondere disciplinarmente **solo per azioni controllabili, e giammai per comportamenti che solo in via fortuita possono produrre conseguenze contrarie ai doveri di cui all'art. 3 dello statuto**.

Tale prospettiva pone il **divieto**, per l'autonomia scolastica, di fondare l'accertamento di responsabilità dello studente **sulla mera causazione materiale dell'illecito disciplinare**, dovendosi, infatti, **il giudizio arrestare dinanzi all'oggettiva impossibilità, da parte dello studente, di agire diversamente**.

In sostanza, l'affermazione del principio di personalità dell'illecito disciplinare comporta il **ripudio di qualsiasi forma di responsabilità oggettiva**, nella quale il fatto lesivo, previamente tipizzato con regolamento scolastico, viene posto a carico dell'allievo sulla base del mero nesso di causalità.

L'accertamento della responsabilità disciplinare improntata sui canoni del dolo e della colpa si spiega anche nell'ottica educativa assegnata alla sanzione dall'art. 4 dello statuto. E infatti, se fosse sufficiente, ai fini dell'assoggettamento a sanzione, il semplice fatto di cagionare materialmente un illecito, e nessun rimprovero, neppure di mera disattenzione, potesse essere rivolto allo studente, il valore educativo della sanzione stessa non avrebbe più alcun significato.

In altri termini, il discente che commette un fatto in assenza di dolo, ovvero colpa, non manifesta una volontà contraria ai doveri di cui all'art. 3 dello statuto, né indifferenza rispetto alla previsione dell'illecito contenuta nel regolamento organizzativo interno. *Ergo*, viene a mancare, nella sua azione, un atteggiamento psicologico di contrasto, che solo giustificerebbe la necessità di educare, o, meglio, di rieducare, al rispetto delle regole che si assumono trasgredite.

Peraltro, e per concludere, se l'allievo venisse sottoposto alla sanzione in assenza di

un giudizio di colpevolezza, tale punizione sarebbe da lui sentita come ingiusta e arbitraria, e, anziché disporlo in senso favorevole alla rieducazione, provocherebbe l'effetto contrario di determinare (o rafforzare) sentimenti di ostilità o avversione verso la stessa comunità scolastica.

## Il principio del contraddittorio nel procedimento disciplinare

L'art. 4 comma IV dello statuto, dopo aver sancito il principio della personalità della responsabilità disciplinare, prosegue nell'affermare che *"nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni"*.

Tale affermazione pone la garanzia procedimentale della **necessaria previa contestazione dell'addebito alla studente**, e della facoltà, per quest'ultimo, di giustificare la sua condotta in ragione del principio *"audiatur et altera pars"*.

Il procedimento disciplinare (ripetesi *ad abundantiam*: da plasmare mediante provvedimento organizzativo interno, anche con riferimento al suo termine complessivo di durata), può contenere una fase dedicata all'espletamento di "indagini preliminari", nel corso delle quali l'organo competente potrà raccogliere ogni elemento di giudizio utile (compresa l'audizione dello studente interessato) per verificare la sussistenza o meno dell'ipotizzato illecito comportamentale.

In ogni caso, la contestazione dell'addebito, quantunque non se ne faccia alcuna menzione nello statuto, deve essere effettuata, da parte dell'organo scolastico competente, nei confronti dello studente, con **tempestività**. E ciò, al fine di evitare che il decorso di un periodo temporale eccessivo ponga quest'ultimo nella concreta difficoltà di giustificare il proprio operato. Pare, tuttavia, inevitabile che debba essere, pur sempre, garantito all'istituzione scolastica un margine di tempo congruo per effettuare gli accertamenti del caso, prima di procedere alla contestazione dell'addebito.

La contestazione, poi, deve presentare i caratteri della **specificità**: deve contenere la descrizione **puntuale** del comportamento dello studente, che si assume contrario ai doveri di cui all'art. 3 dello statuto. Anche tale esigenza si spiega con la ragione di porre lo studente medesimo nella concreta possibilità di giustificare la propria condotta. Si ritiene, altresì, che, in ottica di trasparenza del procedimento, la contestazione debba contenere anche la **menzione della sanzione**, che l'organo scolastico ritenga possibile applicare all'esito dell'accertamento.

Lo statuto non contiene alcun riferimento alle modalità formali di contestazione dell'addebito, sicché la descrizione della disciplina relativa deve ritenersi rimessa all'autonomia funzionale di ciascuna istituzione scolastica. **Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale, esigenze di trasparenza e di certezza, suggeriscono, però, l'adozione della forma scritta.**

Ciò che invece lo statuto reputa necessario è la **preventiva consultazione dello studente**, al quale il fatto è addebitato.

La disciplina del **termine** entro il quale l'organo scolastico deve formulare allo studente l'invito a esporre le proprie ragioni di difesa, nonché le modalità di esercizio di tale diritto, sono rimesse alla autonomia di ciascuna istituzione scolastica.

Può discutersi se la preventiva consultazione dello studente sia necessaria in ogni caso, nel senso che in assenza di essa il procedimento non potrebbe in alcun modo proseguire, oppure, come si ritiene preferibile, che l'espressione *"invito"* contenuta

nello statuto, esaurisca le portate degli obblighi dell'organo scolastico. Secondo tale prospettiva, una volta che l'organo predetto abbia formulato allo studente l'invito di fornire le ragioni del proprio operato, sarebbe facoltà, o, meglio, onere, di quest'ultimo, presentare, nel termine stabilito dal regolamento, le relative difese. Sempre proseguendo secondo tale prospettiva, una volta spirato il termine a difesa, indipendentemente dalla circostanza che siano state o meno fornite dallo studente le relative giustificazioni, il procedimento disciplinare potrà proseguire il suo percorso, e giungere, se del caso, all'irrogazione della sanzione.

La fissazione, nel regolamento, di un termine di durata del procedimento comporta postula che l'eventuale sanzione dovrà essere adottata prima dello spirare del termine predetto.

E', altresì, necessario, quantunque in assenza di previsione statutaria, che il provvedimento sanzionatorio contenga una **puntuale e dettagliata motivazione**, che indichi anche le ragioni per le quali l'organo competente ha disatteso le eventuali argomentazioni difensive presentate dallo studente.

La **tipologia della sanzione** irrogabile all'esito del procedimento disciplinare è rimessa all'autonomia di ciascuna istituzione scolastica. E' lecito attendersi una scelta variegata in ragione della differente gravità dell'illecito. Sicché, si potrà andare dal rimprovero verbale, a quello scritto, fino alla sanzione massima, che consiste nell'allontanamento temporaneo dello studente dall'istituzione scolastica. In ogni caso, tutte le sanzioni dovranno tendere essenzialmente alla **rieducazione dello studente**.

### La finalità educativa della sanzione disciplinare

Si è già accennato sopra, nel momento in cui si è trattato del carattere personale della responsabilità disciplinare, che l'eventuale sanzione da applicare all'esito del procedimento di accertamento deve essere orientata all'emenda dell'errore, così da consentire la rieducazione dello studente.

Tale obiettivi sono contenuti a più riprese nello statuto.

In primo luogo, nel comma II nell'art. 4, in cui si stabilisce testualmente che *"i provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al **rafforzamento del senso di responsabilità** ed al **ripristino di rapporti corretti** all'interno della comunità scolastica"*.

In secondo luogo, il comma V del medesimo articolo 4 dispone che ai requisiti della temporaneità e della proporzionalità delle sanzioni, deve far riscontro una finalità, piuttosto che afflittiva, volta, *"per quanto possibile, **al principio della riparazione del danno**"*. Nel perseguire tale prospettiva, la norma soggiunge che *"esse [le sanzioni] tengono conto **della situazione personale dello studente**"* e che, a quest'ultimo, è sempre concessa la facoltà di convertire la sanzione inflitta *"in attività in favore della comunità scolastica"*.

In terzo luogo, anche in ordine alla più grave sanzione dell'allontanamento dello studente dall'istituto scolastico, il comma VII dell'art. 4 richiama l'esigenza di intrattenere, durante tale periodo, *"un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale **da preparare il rientro nella comunità scolastica**"*.

In sintesi, ciò che emerge dal complesso delle disposizioni sopra richiamate è la constatazione che la sanzione disciplinare rifugge da una concezione prettamente "retributiva", per aderire, a pieno titolo, ad una idea "rieducativa" al rispetto delle regole violate, permettendo, in tal modo, allo studente di reinserirsi correttamente, e

in maniera più responsabile, nella comunità scolastica.

E' vero che l'idea del carattere "retributivo" della sanzione (inflitta per compensare la colpa nell'azione illecita dello studente) ben potrebbe giustificarsi in relazione al principio di proporzionalità (che vuole una risposta adeguata alla gravità dell'infrazione commessa). E' ancor più vero, però, che l'osservanza di tale principio è prevista dallo statuto in accordo alla prospettiva liberale e democratica, che impone un sistema sanzionatorio rivolto alla rieducazione del trasgressore.

Tale funzione è perseguita, **tanto nella fase c.d. "comminatoria" della sanzione** (ossia della previsione), orientata a distogliere la generalità degli studenti dal compiere fatti non conformi ai doveri di cui all'art. 3 dello statuto, **quanto nella fase c.d. "applicativa"**, diretta a evitare il reiterarsi delle violazioni.

La funzione risocializzante nella fase comminatoria postula che l'efficacia intimidativa della sanzione acquisti valenza, piuttosto che a livello di severità (come ritiene il senso comune), sul piano della certezza e della prontezza applicativa.

Per quanto riguarda, invece, la fase di applicazione della sanzione, l'obiettivo educativo o socializzato è ottenuto attraverso un trattamento individualizzato del trasgressore, per favorirne il riadattamento alla vita della comunità scolastica.

In tal senso, si spiegano le misure, che, tenendo conto della "*situazione personale dello studente*", lo impiegano in attività per riparare, per quanto possibile, il danno da lui commesso. Sulla stessa linea si pone la misura che conferisce, allo studente, la facoltà di convertire la sanzione inflitta in attività da prestare in favore della comunità scolastica. Medesima *ratio* deve attribuirsi, nell'ipotesi di allontanamento dello studente dall'istituzione scolastica, all'instaurazione di un rapporto continuo tra scuola, alunno e genitori, nella prospettiva di favorire il suo corretto reinserimento nell'istituto.

Resta, tuttavia, ben inteso che **il processo rieducativo**, perché possa avere corso, senza tradursi in imposizione coercitiva, **richiede la collaborazione dello studente**: in mancanza di tale disponibilità il principio della rieducazione troverebbe un serio ostacolo, tale da mettere in crisi la sua stessa ragion d'essere, facendo con ciò rivivere, contrariamente alle finalità dello statuto, l'idea obsoleta della "retribuzione".

## **Il principio della proporzionalità e temporaneità della sanzione**

Il **principio di proporzionalità** della sanzione trova espressa menzione nell'art. 4 comma V dello statuto, e costituisce uno dei criteri guida per il corretto esercizio del potere disciplinare.

Esso evoca un rapporto di **corrispondenza tra gravità dell'illecito posto in essere e intensità della risposta sanzionatoria**.

E invero, se venisse comminata una sanzione eccessivamente severa o comunque sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito commesso, tale incongruenza potrebbe alterare, negli studenti, la percezione della corretta scala di valori, che caratterizza il rapporto tra illecito e sanzione.

Del pari, è necessario che lo studente, nel rendersi consapevole dell'illecito commesso, avverta come giusta e proporzionata la sanzione inflitta, venendo meno, altrimenti, la stessa funzione di rieducazione, che lo statuto assegna al sistema sanzionatorio.

In sintesi, ciò che **lo statuto nega**, accogliendo il principio di proporzionalità, è l'idea (purtroppo invalsa nel senso comune) della **sanzione c.d. esemplare**, la quale, nel

prescindere dal rapporto di adeguatezza tra la misura della sanzione e la gravità dell'illecito, strumentalizza l'autonomia e la dignità del trasgressore per finalità, che nulla hanno a che vedere con l'idea educativa della sanzione.

L'art. 4 comma V menziona, accanto al criterio di proporzionalità, quello di **temporaneità** della sanzione.

Tale principio comporta che il trattamento sanzionatorio applicato all'esito del procedimento disciplinare non può protrarsi illimitatamente nel tempo, ma deve essere circoscritto entro precisi limiti di durata. Diversamente, infatti, verrebbe elusa la stessa funzione risocializzante della risposta sanzionatoria, che assumerebbe, in tal evenienza, gli inammissibili caratteri del castigo perpetuo.

Eccezione al principio *de quo* è rappresentata dal **definitivo allontanamento dello studente** dall'istituto scolastico (art. 4 commi IX e X). Sennonché, tale misura eccezionale si giustifica in ragione dell'oggettiva difficoltà, **previamente accertata dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali**, di garantire una corretta convivenza dello studente medesimo nella comunità scolastica. Il carattere eccezionale della misura è, in ogni caso, attenuato dalla possibilità, concessa all'allievo, di proseguire, comunque, il corso di studi, iscrivendosi, in corso di anno, ad altro istituto scolastico (sul punto cfr. *infra*).

### **La misura dell'allontanamento temporaneo dall'istituto scolastico**

L'allontanamento temporaneo dello studente dall'istituto scolastico rappresenta la più grave delle sanzioni irrogabili all'esito del procedimento disciplinare.

In considerazione della gravità della misura, lo statuto pone una serie di limiti all'esercizio di siffatto potere sanzionatorio.

Il primo limite consiste nella determinazione dell'organo competente.

L'art. 4 comma VI stabilisce espressamente che *"le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un **organo collegiale**"*. Ne segue, pertanto, che la fase istruttoria potrà essere svolta anche da un organo non collegiale. Qualora, tuttavia, l'organo istruttorio ritenga che sussistano i presupposti per applicazione della misura di cui all'art. 4 comma VI, **dovrà rimettere il materiale acquisito all'organo collegiale**. Sarà compito di quest'ultimo espletare la fase decisoria. Tale organo collegiale è stato individuato nel **consiglio di classe**, in considerazione del richiamo contenuto nell'art. 5 comma I dello statuto all'art. 328 comma II del D. Lgs. n. 294/96. La gravità della misura impone una ponderazione più attenta in ordine alla sua eventuale applicazione, che solo un organo composto da più soggetti è in grado di garantire.

Sotto altro aspetto, il **tenore letterale** della disposizione lascia intendere che **ogni sanzione diversa da quelle di cui all'art. 4 comma VI (allontanamento temporaneo) ben potrà essere irrogata da un organo non collegiale**. Sicché, tutto il procedimento disciplinare potrà essere svolto dal medesimo soggetto.

L'ultimo comma dell'art. 4 contiene una norma di chiusura: **durante le sessioni di esame**, anche nei confronti dei candidati esterni, **la competenza per l'esercizio del potere disciplinare spetta alla commissione di esame**. Quest'ultima, in quanto organo ontologicamente collegiale, e nel periodo di tempo predetto, sarà in grado di irrogare qualsivoglia sanzione prevista dal regolamento di disciplina.

Per quanto riguarda invece i presupposti applicativi, lo statuto stabilisce che tale

misura può essere irrogata, **esclusivamente**, in presenza dei seguenti motivi (i quali, giova precisare, possono ricorrere anche in via alternativa):

1. gravità dell'infrazione (art. 4 comma VII);
2. reiterazione dell'illecito disciplinare (art 4 comma VII);
3. commissione di reati (art. 4 comma IX);
4. pericolo per l'incolumità pubblica (art. 4 comma IX).

La differenza tra i diversi motivi riguarda il limite di durata dell'allontanamento.

Infatti, se l'illecito è stato commesso per i motivi di cui ai nn. 1 o 2 allora la sospensione **non potrà eccedere i quindici giorni**.

Nell'ipotesi in cui l'infrazione origina dalle cause previste ai nn. 3 o 4 lo statuto non predetermina uno *spatium temporis* entro cui graduare la sanzione *de qua*, ma **lascia alla discrezione dell'organo collegiale la fissazione dei relativi limiti di durata**. In tal caso, la commisurazione della misura, da parte dell'organo collegiale, dovrà essere effettuata tendo conto, oltre ovviamente che del principio di temporaneità, della "**gravità del reato**" e/o del "**permanere della situazione di pericolo**".

In ogni caso, indipendentemente dalle ragioni addotte a base del provvedimento di sospensione, l'istituzione scolastica deve "**per quanto possibile**", garantire la **continuità di rapporti con i genitori dello studente e con quest'ultimo**, al fine di preparare le condizioni per il suo reinserimento nella comunità scolastica.

Tale condizioni trovano ostacolo alla loro realizzazione nei soli casi in cui "**l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza**". In tale ipotesi, **eccezionale**, è, in ogni caso, fatta salva la facoltà, per lo studente, di proseguire il proprio corso di studi, senza perdere l'anno in corso, iscrivendosi ad altra scuola.

### Le forme di tutela

Restano, infine, da verificare le forme di tutela previste dallo statuto nei confronti del potere disciplinare, e, più in generale, per questioni concernenti l'applicazione dello statuto medesimo e della normativa regolamentare di istituto.

A tale argomento è dedicato l'art. 5 dello statuto, rubricato "*impugnazioni*".

Per quanto concerne le sanzioni diverse dall'allontanamento si rende necessario individuare, preliminarmente, l'organo competente all'esame dell'eventuale impugnativa.

Ciascuna scuola è tenuta a istituire e disciplinare, mediante regolamento, un **organo di garanzia**, composto, almeno, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante degli studenti, e, nella scuola media, da un rappresentante dei genitori.

A tale organo è assegnata una funzione decisoria di c.d. primo grado.

Infatti, esso è tenuto a pronunciare:

- 1) avverso l'impugnativa di tutte le sanzioni disciplinari diverse da quella di cui all'art. 4 comma VII (allontanamento temporaneo dello studente dall'istituzione scolastica);
- 2) sui conflitti che potrebbero sorgere, all'interno della scuola, per questioni attinenti l'applicazione dello statuto.

Per il giudizio sulle sanzioni disciplinari, nella scuola media superiore, la legittimazione attiva è riconosciuta direttamente agli studenti. Nella scuola media, tale legittimazione è riconosciuta solo ai genitori.

Sia nell'una, che nell'altra ipotesi, il ricorso deve essere promosso nel termine di 15 giorni dal momento in cui il soggetto legittimato ha acquisito conoscenza della sanzione.

Per quanto concerne invece i ricorsi di cui al punto 2, premessa (ovviamente) l'assenza di un limite di tempo per la loro esperibilità, la legittimazione attiva è conferita a "*chiunque vi abbia interesse*".

Orbene, ferma l'esclusione della predetta facoltà per gli studenti delle scuole medie, quest'ultima espressione deve intendersi non nel senso di riconoscimento indifferenziato di legittimazione *ad causam* ma, piuttosto, come conferimento della predetta posizione strumentale a tutti quei soggetti (siano essi genitori, personale ATA, docenti etc.) la cui sfera giuridica abbia subito effetti negativi dall'applicazione dello statuto.

Le decisioni dell'organo di cui all'art. 5 comma II, sia relative alle violazioni dello statuto, sia concernenti le questioni (diverse dall'allontanamento) disciplinari, perché materia, quest'ultima, "*contenuta nei regolamenti degli istituti*", sono reclamabili avanti al dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica, che decide in via definitiva.

La decisione ai sensi dell'art. 5 comma IV è assunta "*previo parere **vincolante** di un organo di garanzia composto:*

- 1) "*per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica*"
- 2) "*per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori*".

Infine, per quanto concerne le forme di tutela previste rispetto alla sanzione dell'allontanamento, l'art. 5 comma I dello statuto richiama l'applicazione dell'art. 328 commi II e IV del D. Lgs. n. 297/94. Sicché, ferma la competenza riconosciuta in capo al consiglio di classe per l'irrogazione della sanzione, il IV comma stabilisce che "*contro le decisioni del consiglio di classe e della giunta esecutiva è ammesso **ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al provveditore agli studi** [poi C.S.A., oggi U.S.P.], che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno*".